

XVI legislatura

**Consiglio europeo**  
**Bruxelles, 11 e 12 dicembre 2008**

**Conclusioni della Presidenza**

N. 5  
15 dicembre 2008



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea

**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Consiglio europeo**  
**Bruxelles, 11 e 12 dicembre 2008**

**Conclusioni della Presidenza**

Documenti comunitari n. 5  
15 dicembre 2008

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

\_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini

\_2989

Simona Petrucci

\_3666

Fax 06 6706\_4336

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

\_2969

### Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

\_3882

### Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

\_2653

Laura E. Tabladini

\_3428

Monica Delli Priscoli

\_4707

## Ufficio per le Relazioni

### Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )

fax 06 6865635

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

\_3652

### Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

\_3478

### Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

\_2884

Antonella Usiello

\_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

\_2891

fax 06 6706\_3677

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

\_2027

### Consigliere

Davide A. Capuano

\_3477

### Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

\_2359

Luca Briasco

\_3581

Viviana Di Felice

\_3761

### Coadiutori parlamentari

Marianna Guarino

\_5370

Silvia Perrella

\_2873

Antonia Salera

\_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

### Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

\_2482

### Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

\_4529

### Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

\_3397

Claudio Olmeda

\_3416

Cristina Sabatini

\_2571

Angela Scaramuzzi

\_3417

## INDICE

Consiglio europeo di Bruxelles, 11 e 12 dicembre 2008: conclusioni della Presidenza	Pag.	1
Energia e cambiamenti climatici: elementi del compromesso finale	"	25





**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2008  
(OR. fr)**

**17271/08**

**CONCL 5**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

della: Presidenza

alle: delegazioni

---

Oggetto: **CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES  
11 e 12 DICEMBRE 2008**

**CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA**

---

Si allegano per le delegazioni le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (11 e 12 dicembre 2008).

*Il Consiglio europeo si è riunito l'11 e 12 dicembre 2008 e ha approvato un piano di ripresa dell'economia europea pari a circa l'1,5% del PIL dell'Unione europea (che, in cifre, equivale a circa 200 miliardi di euro). Questo piano costituisce il quadro comune delle iniziative prese dagli Stati membri e dall'Unione europea per assicurarne la coerenza e ottimizzarne in tal modo gli effetti. Il Consiglio europeo è giunto altresì ad un accordo sul pacchetto energia-cambiamenti climatici, che deve consentire di mettere a punto tale pacchetto con il Parlamento europeo entro la fine dell'anno. Questo progresso fondamentale permetterà all'Unione europea di rispettare gli impegni ambiziosi sottoscritti in materia nel 2007 e di conservare il suo ruolo guida nella ricerca di un accordo mondiale ambizioso e globale a Copenaghen l'anno prossimo. Il Consiglio europeo, con decisioni concrete, ha espresso la volontà di imprimere un nuovo impulso alla politica europea di sicurezza e di difesa per rispondere alle nuove sfide riguardanti la sua sicurezza. Infine il Consiglio europeo ha discusso gli elementi destinati a rispondere alle preoccupazioni espresse in occasione del referendum irlandese e ha definito una via per permettere l'entrata in vigore del trattato di Lisbona entro la fine del 2009.*

o  
o o

La riunione del Consiglio europeo è stata preceduta da una presentazione del sig. Hans-Gert Pöttering, Presidente del Parlamento europeo, seguita da uno scambio di opinioni.

o  
o o

## **I. Trattato di Lisbona**

1. Il Consiglio europeo riafferma che il trattato di Lisbona è ritenuto necessario per contribuire a un funzionamento più efficace, più democratico e più efficiente dell'Unione allargata, anche nelle questioni internazionali. Per consentire l'entrata in vigore del trattato entro la fine del 2009, il Consiglio europeo ha definito la seguente via nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dei trattati.



2. Riguardo alla composizione della Commissione, il Consiglio europeo ricorda che i trattati in vigore esigono la riduzione del numero dei membri della Commissione nel 2009. Il Consiglio europeo conviene che, purché il trattato di Lisbona entri in vigore, sarà adottata una decisione secondo le necessarie procedure giuridiche, affinché la Commissione continui a comprendere un cittadino di ciascuno Stato membro.
  
3. Il Consiglio europeo ha preso debito atto delle altre preoccupazioni del popolo irlandese presentate dal Primo Ministro (Taoiseach), figuranti nell'allegato 1, in tema di politica fiscale, famiglia, questioni sociali ed etiche e politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) con riguardo alla politica tradizionale di neutralità dell'Irlanda. Il Consiglio europeo conviene che, a condizione che l'Irlanda assuma l'impegno di cui al punto 4, tutte le preoccupazioni espresse nella dichiarazione summenzionata saranno affrontate con reciproca soddisfazione dell'Irlanda e degli altri Stati membri.

Le necessarie garanzie giuridiche sono espresse nei tre punti seguenti:

- nulla nel trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l'esercizio delle competenze dell'Unione in materia di fiscalità;
  
- il trattato di Lisbona non pregiudica la politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri, ivi compresa la politica tradizionale di neutralità dell'Irlanda, né gli obblighi della maggioranza degli altri Stati membri;
  
- la garanzia che le disposizioni della Costituzione irlandese relative al diritto alla vita, all'istruzione e alla famiglia non siano affatto pregiudicate dal conferimento di uno status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE da parte del trattato di Lisbona né dalle disposizioni di detto trattato in materia di giustizia e affari interni.

Inoltre sarà ribadita la grande importanza attribuita alle questioni di cui alla lettera d) dell'allegato I, diritti dei lavoratori compresi.

4. Alla luce dei succitati impegni assunti dal Consiglio europeo e con riserva della conclusione soddisfacente dei lavori approfonditi di follow-up entro la metà del 2009 e presumendo la positiva attuazione degli stessi, il Governo irlandese si impegna a perseguire la ratifica del trattato di Lisbona entro la scadenza del mandato dell'attuale Commissione.

## **II. Affari economici e finanziari**

5. La crisi economica e finanziaria è una crisi mondiale: questo è il motivo per cui l'Unione europea lavora di concerto con i partner internazionali. Il vertice di Washington, svoltosi su iniziativa dell'Unione il 15 novembre 2008, ha definito un programma di lavoro ambizioso in vista di un rilancio concertato dell'economia mondiale, di una più efficace regolamentazione dei mercati finanziari, di una migliore governanza mondiale e del rifiuto del protezionismo. Tale programma deve essere attuato secondo il calendario stabilito. Si invita il Consiglio a organizzare la preparazione di questi lavori con la Commissione e a riferire sui progressi al Consiglio europeo della primavera 2009, nella prospettiva del prossimo vertice che si terrà a Londra il 2 aprile prossimo.
6. L'Europa ha definito, in modo coordinato, le misure di emergenza necessarie per ripristinare il corretto funzionamento del sistema finanziario e la fiducia degli operatori economici. Il Consiglio europeo sottolinea che gli Stati membri devono poter mettere a punto queste misure quanto prima. Chiede che esse siano attuate pienamente e rapidamente, con la partecipazione di tutte le parti interessate conformemente al quadro stabilito dal Consiglio il 2 dicembre 2008. Il Consiglio europeo esorta le banche e gli istituti finanziari ad avvalersi pienamente delle agevolazioni loro accordate per mantenere e sostenere i crediti all'economia nonché a ripercuotere sui mutuatari le riduzioni dei tassi d'interesse di riferimento a livello centrale. Al riguardo occorre assicurare che le misure del quadro comune, in particolare i meccanismi di garanzia, siano effettivamente attuate in modo da contribuire a ridurre il costo del finanziamento degli istituti finanziari a favore delle famiglie e delle imprese.

7. I mercati finanziari rimangono fragili. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione e continuare ad attuare prioritariamente le misure destinate a rafforzare la stabilità, la vigilanza e la trasparenza del settore finanziario, in particolare quelle previste nella tabella di marcia del Consiglio ECOFIN. In questo contesto, il Consiglio europeo auspica che i negoziati con il Parlamento europeo giungano all'adozione rapida delle decisioni legislative che sono state oggetto di un orientamento generale del Consiglio<sup>1</sup>. Chiede altresì decisioni rapide sugli altri temi prioritari individuati, segnatamente sulle agenzie di rating, la vigilanza finanziaria e le norme contabili.
8. La crisi finanziaria colpisce ora l'economia. La zona euro, e addirittura tutta l'Unione, sono sotto la minaccia della recessione. In queste circostanze eccezionali, l'Europa agirà in modo unito, forte, rapido e decisivo per evitare una spirale recessiva e sostenere l'attività economica e l'occupazione. Mobiliterà tutti gli strumenti a sua disposizione e agirà in modo concertato per ottenere il massimo effetto dalle misure adottate dall'Unione e da ciascuno degli Stati membri. In questo contesto svolgono un ruolo vitale anche le politiche di protezione e inclusione sociali degli Stati membri.
9. Il Consiglio europeo approva il piano europeo di ripresa economica illustrato qui di seguito. Il piano costituirà un quadro coerente per l'azione da intraprendere a livello dell'Unione e per le misure adottate dai singoli Stati membri, in considerazione della situazione di ciascuno. Nello spirito della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008, esso si basa su uno sforzo pari complessivamente all'1,5% circa del PIL dell'Unione europea. Prevede altresì il varo di azioni prioritarie destinate ad accelerare l'aggiustamento delle nostre economie per far fronte alle sfide attuali.
10. In questo contesto la Banca centrale europea e le altre banche centrali hanno notevolmente ridotto i tassi d'interesse, sostenendo in tal modo una crescita non inflazionistica e contribuendo alla stabilità finanziaria.

---

<sup>1</sup> Progetti di direttive sui requisiti in materia di fondi propri delle banche, la solvibilità delle compagnie d'assicurazione, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e la protezione dei depositi dei risparmiatori.

11. Per quanto riguarda l'azione specifica dell'Unione europea, il Consiglio europeo sostiene in particolare:
- l'aumento degli interventi della Banca europea per gli investimenti, per un importo dell'ordine di 30 miliardi di EUR nel 2009/2010, segnatamente a favore delle piccole e medie imprese, per le energie rinnovabili e per il trasporto pulito, in particolare a beneficio del settore automobilistico, al pari della creazione del Fondo europeo 2020 per l'energia, i cambiamenti climatici e le infrastrutture ("Fondo Margherita"), in partenariato con investitori istituzionali nazionali;
  - lo snellimento delle procedure e l'accelerazione dell'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo di coesione, dai Fondi strutturali o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in vista del rafforzamento degli investimenti infrastrutturali e in materia di efficienza energetica;
  - in base a un elenco di progetti concreti che la Commissione presenterà, tenendo conto di un equilibrio geografico adeguato, la mobilitazione delle possibilità che permettono, nel quadro del bilancio comunitario, di rafforzare gli investimenti in tali settori e di sviluppare attraverso incentivi normativi l'Internet ad alta velocità anche nelle zone meno servite;
  - il varo rapido, da parte del Fondo sociale europeo, di azioni supplementari a sostegno dell'occupazione, in particolare a favore dei gruppi più vulnerabili, prestando un'attenzione particolare alle imprese più piccole, riducendo il costo del lavoro non salariale;
  - la mobilitazione a favore dell'occupazione in settori chiave dell'economia europea, soprattutto ad opera del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, anche grazie al miglioramento e all'accelerazione delle relative procedure;
  - la possibilità per gli Stati membri che lo desiderano di applicare aliquote IVA ridotte in taluni settori: il Consiglio europeo chiede al Consiglio ECOFIN di risolvere tale questione prima del mese di marzo 2009;

- una franchigia temporanea di due anni al di là della soglia minima per gli aiuti di Stato per un importo fino a 500 000 EUR e l'adeguamento del quadro, necessari per potenziare il sostegno alle imprese, in particolare le PMI, nonché la piena attuazione del piano d'azione per uno "Small Business Act" adottato dal Consiglio il 1° dicembre 2008;
- l'uso nel 2009 e 2010 delle procedure accelerate nelle direttive sugli appalti pubblici, che è giustificato dalla natura eccezionale dell'attuale situazione economica, al fine di ridurre la durata della procedura di gara da 87 a 30 giorni nel caso delle procedure più comunemente usate per i grandi progetti pubblici;
- il proseguimento di una riduzione generale e considerevole degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese.

Il Consiglio europeo invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione a adottare le decisioni necessarie anche, all'occorrenza, per quanto riguarda il quadro regolamentare nel pieno rispetto delle prospettive finanziarie attuali e delle procedure dell'accordo interistituzionale secondo un calendario il più serrato possibile.

12. Gli Stati membri hanno già preso al loro livello alcune misure importanti che rispondono alla loro situazione particolare e riflettono margini di manovra diversi. Data l'ampiezza della crisi, occorre uno sforzo maggiore e coordinato, nell'ambito di un approccio comune fondato sulle seguenti linee direttrici:

- le misure di sostegno alla domanda devono puntare a un effetto immediato, essere limitate nel tempo e mirate ai settori maggiormente colpiti e più importanti rispetto alla struttura dell'economia (ad es., il settore automobilistico e l'edilizia);
- in funzione della situazione nazionale, queste misure possono rivestire la forma di un aumento della spesa pubblica, di riduzioni ragionevoli della pressione fiscale, di una diminuzione degli oneri sociali, di sostegni a talune categorie d'impresa o di aiuti diretti alle famiglie, soprattutto le più vulnerabili;
- esse saranno accompagnate da uno sforzo più intenso di attuazione delle riforme strutturali nell'ambito della strategia di Lisbona. Queste riforme saranno basate su un finanziamento più consistente degli investimenti e delle infrastrutture, sul miglioramento della competitività delle imprese, su un maggior sostegno alle PMI e sulla promozione dell'occupazione, dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, nonché dell'istruzione e della formazione.

13. Il Consiglio europeo sottolinea che il Patto di stabilità e crescita riveduto resta la pietra angolare del quadro di bilancio dell'UE. Esso offre la flessibilità necessaria per attuare tutte le misure del piano di ripresa. Consapevole che queste ultime provocheranno un temporaneo aumento dei disavanzi, il Consiglio europeo ribadisce il suo pieno impegno a favore di finanze pubbliche sostenibili ed esorta gli Stati membri a ritornare quanto prima possibile ai rispettivi obiettivi di bilancio di medio termine conformemente al Patto e al ritmo del risanamento economico.
14. Nelle attuali circostanze, l'applicazione da parte della Commissione delle regole di concorrenza deve altresì rispondere all'esigenza di un'azione rapida e flessibile. In questo contesto il Consiglio europeo plaude segnatamente alle nuove linee guida per gli istituti finanziari adottate dalla Commissione e ne chiede la pronta attuazione.
15. Il Consiglio europeo è convinto che questo ambizioso piano di ripresa, che converge con le iniziative analoghe attuate dalle altre principali economie del pianeta, contribuirà in maniera decisiva al ritorno rapido dell'economia europea sulla strada della crescita e della creazione di posti di lavoro. Con inizio nella riunione del marzo 2009, il Consiglio europeo valuterà la corretta attuazione del piano di ripresa e potrà completarlo o adattarlo ove necessario.
16. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad avviare un dialogo con i paesi produttori di idrocarburi alla ricerca degli strumenti per stabilizzare in modo duraturo i prezzi dell'energia.
17. Il Consiglio europeo approva l'obiettivo di giungere quest'anno in sede di Organizzazione mondiale del commercio ad un accordo sulle modalità di finalizzazione del programma di Doha per lo sviluppo con un risultato ambizioso, globale ed equilibrato.

18. L'Europa deve continuare a investire nell'avvenire: da ciò dipende la sua prosperità futura. Il Consiglio europeo chiede il varo di un piano europeo per l'innovazione, in collegamento con lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e con la riflessione sul futuro della strategia di Lisbona dopo il 2010, che contempli tutte le condizioni per lo sviluppo sostenibile e le principali tecnologie del futuro (segnatamente l'energia, le tecnologie dell'informazione, le nanotecnologie, le tecnologie spaziali e i servizi che ne derivano, le scienze della vita).

### **III. Energia e cambiamenti climatici**

19. Il Consiglio europeo accoglie con favore il risultato dei lavori svolti con il Parlamento europeo, nell'ambito della codecisione, che hanno permesso di delineare un ampio accordo di principio sulla maggior parte delle quattro proposte del pacchetto legislativo energia/clima. Plaude altresì all'accordo completo sulle proposte legislative "CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri", "Qualità dei carburanti" e sulla direttiva "Fonti di energia rinnovabili".
20. Il Consiglio europeo ha discusso delle sfide che rappresenta l'attuazione del pacchetto e delle questioni tuttora aperte, giungendo a un accordo sugli elementi contenuti nel documento 17215/08.
21. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a cercare un accordo con il Parlamento europeo sulla base di quanto precede per consentire un accordo in prima lettura sull'insieme del pacchetto prima della fine dell'anno.

22. Questo pacchetto assicurerà l'attuazione degli impegni ambiziosi in materia energetica e climatica assunti dall'Unione europea nel marzo 2007 e marzo 2008, in particolare l'obiettivo della riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra nel 2020. Il Consiglio europeo conferma l'impegno dell'Unione europea di portare questa diminuzione al 30% nell'ambito di un accordo mondiale ambizioso e globale a Copenaghen sui cambiamenti climatici al di là del 2012, a condizione che gli altri paesi sviluppati s'impegnino a conseguire analoghe riduzioni di emissioni e che i paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico diano un contributo adeguato alle rispettive responsabilità e capacità.
23. La Commissione presenterà al Consiglio europeo nel marzo 2010 un'analisi dettagliata del risultato della Conferenza di Copenaghen, ivi concluso il passaggio da una riduzione del 20% a una del 30%. Il Consiglio procederà su tale base a una valutazione della situazione e anche dei suoi effetti sulla competitività dell'industria europea e sugli altri settori economici.
24. Nell'ambito di questo accordo e del piano di ripresa economica, è imperativo intensificare le azioni per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e le infrastrutture energetiche, promuovere i "prodotti verdi" e sostenere gli sforzi dell'industria automobilistica volti a produrre veicoli più rispettosi dell'ambiente.
25. Lo sforzo dell'Unione per combattere i cambiamenti climatici va di pari passo con un'azione risoluta volta a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, comprese le interconnessioni e la connessione dei paesi più isolati dell'insieme europeo. Al riguardo il Consiglio europeo chiede al Consiglio, sulla base degli orientamenti definiti nelle sue conclusioni dell'ottobre 2008, di procedere rapidamente all'esame del piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico presentato dalla Commissione, in vista della riunione del marzo 2009.



**IV. Politica agricola comune**

26. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sulla "valutazione dello stato di salute" della politica agricola comune.
27. Il Consiglio europeo esprime il suo sostegno agli sforzi messi in atto dall'Irlanda per far fronte alla situazione concernente le carni suine, e alle misure cautelari da essa rapidamente adottate. Invita la Commissione a sostenere gli agricoltori ed i macelli in Irlanda cofinanziando misure miranti al ritiro degli animali e dei prodotti in questione dal mercato.

**V. Relazioni esterne e politica europea di sicurezza e di difesa**

Politica europea di vicinato

28. Il Consiglio europeo approva gli orientamenti emersi nella riunione ministeriale tenutasi a Marsiglia il 3 e 4 novembre 2008, che hanno consentito di precisare le modalità di funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo. Il Consiglio esorta a proseguire l'attuazione ambiziosa di questa iniziativa in tutte le sue dimensioni, nell'ambito delle strutture così create.
29. Analogamente il Partenariato orientale consentirà di rafforzare in modo significativo la politica dell'UE verso i partner orientali della politica europea di vicinato<sup>1</sup> in un quadro bilaterale e multilaterale, in modo complementare con le altre cooperazioni già esistenti nel vicinato dell'Unione, quale la Sinergia del Mar Nero, di cui occorrerà tener conto. Il Partenariato orientale dovrebbe aiutare i paesi partner a progredire nel processo di riforma, contribuendo così alla loro stabilità e al ravvicinamento all'UE. Il Consiglio europeo plaude alle proposte presentate dalla Commissione nella comunicazione del 3 dicembre 2008 e incarica il Consiglio di esaminarle e di riferirgli in previsione dell'approvazione di quest'iniziativa ambiziosa nella riunione di marzo 2009 e del varo del Partenariato orientale in occasione di un vertice con i paesi partner organizzato dalla prossima presidenza ceca.

---

<sup>1</sup> Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova, Ucraina.

Politica europea di sicurezza e di difesa

30. Il Consiglio europeo esprime la volontà d'imprimere, tramite la dichiarazione qui acclusa<sup>1</sup>, un nuovo slancio alla politica europea di sicurezza e di difesa. Rispettosa dei principi della Carta delle Nazioni Unite e delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tale politica continuerà a svilupparsi in piena complementarità con la NATO nel quadro concertato del partenariato strategico fra l'UE e la NATO e nel rispetto della loro autonomia decisionale e delle loro procedure rispettive. A tal fine il Consiglio europeo avalla l'analisi della relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza del 2003, e approva le dichiarazioni adottate dal Consiglio<sup>2</sup>, che stabiliscono nuovi obiettivi per rafforzare e ottimizzare le capacità europee nei prossimi anni e sottolineano la volontà dell'UE di agire al servizio della pace e della sicurezza internazionali, contribuendo concretamente, al tempo stesso, alla sicurezza dei suoi cittadini.

---

<sup>1</sup> Cfr. allegato 2.

<sup>2</sup> Cfr. riferimenti riportati nell'allegato 6.

**Dichiarazione concernente le preoccupazioni del popolo irlandese sul trattato di Lisbona presentate dal Primo Ministro (Taoiseach)**

- a) Assicurare che siano soddisfatte le esigenze dell'Irlanda riguardanti il mantenimento della sua politica tradizionale di neutralità;
- b) assicurare che i termini del trattato di Lisbona non pregiudichino la continua applicazione delle disposizioni della Costituzione irlandese in relazione al diritto alla vita, all'istruzione e alla famiglia;
- c) assicurare che nel settore della fiscalità il trattato di Lisbona non modifichi in alcun modo la portata o l'attuazione delle competenze dell'Unione;
- d) confermare che l'Unione annette grande importanza:
- al progresso sociale e alla protezione dei diritti dei lavoratori;
  - ai servizi pubblici, in quanto strumento indispensabile di coesione sociale e regionale;
  - alla responsabilità degli Stati membri in materia di fornitura di servizi per l'istruzione e servizi sanitari;
  - al ruolo essenziale e all'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse generale non economico che nessuna disposizione del trattato di Lisbona pregiudica, comprese quelle relative alla politica commerciale comune.

## **Dichiarazione del Consiglio europeo**

### **Trattato di Lisbona - Misure transitorie riguardanti la presidenza del Consiglio europeo e la presidenza del Consiglio "Affari esteri"**

Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore ad una data in cui sia già iniziata una presidenza semestrale del Consiglio, il Consiglio europeo conviene che, a titolo transitorio, per tener conto dei lavori preparatori ed assicurare un'armoniosa continuità dei lavori:

- le autorità competenti dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio in detto periodo continueranno a presiedere tutte le restanti riunioni per quanto riguarda il Consiglio e il Consiglio europeo, nonché le riunioni con i paesi terzi, fino al termine del semestre;
- la presidenza semestrale successiva del Consiglio sarà incaricata di adottare le misure concrete necessarie relative agli aspetti materiali ed organizzativi dell'esercizio della presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri" durante il suo semestre, conformemente alle disposizioni del trattato. Su tali questioni sarà stabilita una stretta consultazione fra tale presidenza e il presidente (eletto) del Consiglio europeo e l'alto rappresentante (designato) dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

**Dichiarazione del Consiglio europeo**

**Trattato di Lisbona - Misure transitorie riguardanti  
la composizione del Parlamento europeo**

Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo l'elezione del Parlamento europeo del giugno 2009, saranno adottate al più presto misure transitorie, secondo le necessarie procedure giuridiche, per aumentare, fino al termine della legislatura 2009-2014, conformemente alle cifre previste nel quadro della conferenza intergovernativa che ha approvato il trattato di Lisbona, il numero dei membri del Parlamento europeo dei dodici Stati membri per i quali era previsto un aumento di tale numero. Pertanto il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo passerà da 736 a 754 fino al termine della legislatura 2009-2014. L'obiettivo è che tale modifica entri in vigore, se possibile, nel corso del 2010.

---

**Dichiarazione del Consiglio europeo**

**Trattato di Lisbona - Nomina della futura Commissione**

Il Consiglio europeo conviene che il processo di nomina della futura Commissione, in particolare la designazione del presidente, sia avviato senza indugio dopo l'elezione del Parlamento europeo del giugno 2009.

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL RAFFORZAMENTO DELLA  
POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA E DI DIFESA (PESD)**

1. Negli ultimi dieci anni l'Unione europea si è affermata come un protagonista politico su scala mondiale. Si è assunta crescenti responsabilità, come attestano le sue operazioni civili e militari sempre più ambiziose e diversificate, al servizio di un multilateralismo efficace e della pace.
2. L'azione dell'Unione continua a fondarsi su un'analisi condivisa delle minacce e dei rischi che gravano sugli interessi comuni dei cittadini europei. A tal riguardo il Consiglio europeo sottoscrive l'analisi presentata dal Segretario generale/Alto Rappresentante, in concertazione con la Commissione, nel documento che riesamina l'attuazione della strategia in materia di sicurezza del 2003 per migliorarla e completarla con nuovi elementi. Tale documento dimostra il persistere delle minacce individuate nel 2003 ma anche l'emergere di nuovi rischi che potrebbero minacciare direttamente o indirettamente la sicurezza dell'UE e che quest'ultima deve affrontare globalmente.

3. Per far fronte a queste sfide, il Consiglio europeo intende ovviare all'insufficienza dei mezzi disponibili in Europa migliorando progressivamente le capacità civili e militari. Questo sforzo è anche il presupposto per consentire ai cittadini europei di assumersi in modo credibile ed efficace le proprie responsabilità nel quadro di un partenariato transatlantico rinnovato, di cui il Consiglio europeo riafferma l'importanza. A tal fine sottoscrive la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio, che fissa obiettivi quantificati e precisi affinché nei prossimi anni l'UE sia in grado di portare a buon fine simultaneamente, al di fuori del suo territorio, una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata, corrispondenti agli scenari più probabili<sup>1</sup>.
  
4. Questa rinnovata ambizione richiede un impegno volto a sviluppare capacità solide, flessibili e interoperabili. Ciò può essere realizzato utilizzando, su base volontaria, formule innovative di specializzazione, messa in comune e condivisione di grandi progetti sui materiali, a titolo prioritario in materia di pianificazione, gestione delle crisi, spazio e sicurezza marittima. Al riguardo la dichiarazione sulle capacità evidenzia vari progetti concreti in settori chiave. Il Consiglio europeo esprime la sua determinazione a sostenere questo sforzo a lungo termine ed esorta gli Stati membri a tradurre questi impegni nelle esigenze nazionali nel campo dei materiali.

---

<sup>1</sup> L'Europa dovrebbe essere effettivamente in grado nei prossimi anni, nell'ambito del livello di ambizione stabilito, ossia il dispiegamento di 60.000 uomini in 60 giorni per un'operazione importante, nella gamma di operazioni previste dall'obiettivo primario 2010 e dall'obiettivo primario civile 2010, di pianificare e condurre simultaneamente:

- due importanti operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, con un'adeguata componente civile sostenuta da un massimo di 10.000 uomini per almeno due anni;
- due operazioni di reazione rapida di durata limitata utilizzando segnatamente i gruppi tattici dell'UE;
- un'operazione di evacuazione d'emergenza di cittadini europei (in meno di 10 giorni), tenendo conto del ruolo primario di ciascuno Stato membro nei confronti dei suoi cittadini e ricorrendo al concetto di Stato guida consolare;
- una missione di sorveglianza/interdizione marittima o aerea;
- un'operazione civile-militare di assistenza umanitaria della durata massima di 90 giorni;
- una dozzina di missioni civili PESD (segnatamente, missioni di polizia, di Stato di diritto, di amministrazione civile, di protezione civile, di riforma del settore della sicurezza o di vigilanza) in forme diverse, incluso in situazione di reazione rapida, tra cui una missione importante (eventualmente fino a 3000 esperti) che potrebbe durare vari anni.

Per le sue operazioni e missioni l'Unione europea fa ricorso, opportunamente e secondo le sue procedure, ai mezzi e alle capacità degli Stati membri e dell'Unione europea nonché, se necessario per le operazioni militari, della NATO.

5. La ristrutturazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, segnatamente intorno a centri di eccellenza europea evitando le ridondanze, onde assicurarne la solidità e la competitività, rappresenta una necessità strategica ed economica. Essa richiede un potenziamento dei meccanismi di governo societario, uno sforzo accresciuto nel campo della ricerca e della tecnologia e una dinamizzazione del mercato europeo degli armamenti. Al riguardo il Consiglio europeo chiede una rapida messa a punto delle direttive relative al trasferimento intracomunitario dei prodotti destinati alla difesa e agli appalti pubblici nel settore della difesa.

Il Consiglio europeo appoggia parimenti la decisione di lanciare un'iniziativa ispirata al programma Erasmus, volta a favorire gli scambi di giovani ufficiali europei.

6. Il Consiglio europeo incoraggia gli sforzi del Segretario generale/Alto Rappresentante per creare una nuova struttura civile-militare unica di pianificazione a livello strategico per le operazioni e missioni PESD.
7. Il Consiglio europeo sottolinea la determinazione dell'UE a continuare a sostenere le Nazioni Unite nonché gli sforzi delle organizzazioni regionali di sicurezza, compresa l'Unione africana, per promuovere la pace e la sicurezza internazionali. Riafferma inoltre l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico tra l'UE e la NATO per far fronte alle esigenze attuali, in uno spirito di rafforzamento reciproco e di rispetto dell'autonomia decisionale rispettiva. A tal fine appoggia l'istituzione di un gruppo informale ad alto livello UE-NATO onde migliorare in modo pragmatico la cooperazione tra le due organizzazioni sul terreno. Rammenta la necessità di valersi pienamente del quadro concertato che consente di associare alla PESD gli alleati europei non membri dell'UE nel rispetto delle procedure dell'Unione.



8. Infine, il Consiglio europeo approva la dichiarazione sulla sicurezza internazionale adottata dal Consiglio, che decide azioni concrete intese a permettere all'UE di svolgere un ruolo più attivo nella lotta contro il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la criminalità organizzata e gli attacchi informatici. Chiede al Consiglio e agli Stati membri di assicurarne l'attuazione concreta mediante le politiche e gli strumenti appropriati.
-

**Dichiarazione del Consiglio europeo sul Medio Oriente**

Il processo di pace in Medio Oriente rimarrà una delle principali priorità dell'Unione europea nel 2009. Una pace giusta, duratura e globale è necessaria con urgenza. L'UE farà tutto il possibile, sia praticamente sia politicamente, per far progredire il processo di pace l'anno prossimo, lavorando a stretto contatto con i partner internazionali, in particolare il Quartetto, al fine di giungere ad una soluzione del conflitto israelo-palestinese, fondata su due Stati che vivono in pace e sicurezza. L'UE sosterrà anche i colloqui tra Israele e la Siria e se possibile il Libano. Il Consiglio europeo si compiace degli sforzi per rilanciare l'iniziativa di pace araba (compresa la lettera dei ministri arabi degli affari esteri al Presidente eletto Barack Obama), nel quadro di un approccio globale per una pace fra Israele e l'intera regione. Invitiamo la nuova amministrazione americana a cooperare con l'Unione europea per rendere il processo di pace in Medio Oriente una priorità immediata e centrale.

---

**Dichiarazione del Consiglio europeo sullo Zimbabwe**

Il Consiglio europeo ha espresso viva preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria nello Zimbabwe. Ha chiesto il rilascio immediato delle persone detenute incommunicado, ad esempio l'attivista per i diritti umani, signora Mukoko. Ha esortato a concedere l'accesso immediato agli aiuti umanitari, segnatamente in considerazione del dilagare dell'epidemia di colera.

Ora più che mai urge che tutti i partiti politici legali trovino una soluzione che rifletta il risultato delle elezioni svoltesi all'inizio di quest'anno.

---

**Dichiarazione del Consiglio europeo sullo sport**

Il Consiglio europeo riconosce l'importanza dei valori collegati allo sport, essenziali per la società europea.

Sottolinea la necessità di tenere conto delle caratteristiche specifiche dello sport, anche al di là della sua dimensione economica.

Accoglie con favore lo sviluppo di un dialogo costruttivo nel quadro del primo Forum europeo dello sport organizzato dalla Commissione europea.

Invita a rafforzare tale dialogo con il Comitato olimpico internazionale e con i rappresentanti del mondo sportivo, in particolare sulla questione della "doppia formazione" sportiva ed educativa dei giovani.

---

**Elenco dei documenti di riferimento presentati al Consiglio europeo**

- Relazione del Segretario generale/Alto Rappresentante sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza (doc. 17104/08)
  
- Dichiarazione del Consiglio dell'8 dicembre 2008 sul rafforzamento delle capacità della politica europea di sicurezza e di difesa (doc. 16840/08)
  
- Dichiarazione del Consiglio dell'8 dicembre 2008 sul rafforzamento della sicurezza internazionale (doc. 16751/08)
  
- Conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2008 sull'inclusione dei Rom (doc. 15976/1/08 REV 1)
  
- Conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2008 sulla politica marittima integrata (doc. 16503/1/08 REV 1)
  
- Conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2008 sull'allargamento (doc. 16981/08)
  
- Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 22 ottobre 2008 "Insieme per comunicare l'Europa" (doc. 13712/08)





**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2008  
(OR. en)**

**17215/08**

**POLGEN 142  
ENER 472  
ENV 1010**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
alle: Delegazioni

---

Oggetto: Energia e cambiamenti climatici  
- Elementi del compromesso finale

---

Si accludono per le delegazioni gli elementi del compromesso finale sul pacchetto "Energia e cambiamenti climatici", approvati dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 (cfr. doc. 17271/08), cui fa riferimento il punto 20 delle conclusioni del Consiglio europeo.

**ENERGIA/CAMBIAMENTI CLIMATICI****ELEMENTI DEL COMPROMESSO FINALE**

I risultati degli intensi lavori effettuati nelle ultime settimane trovano espressione nei documenti consolidati 16723/08, 16736/08, 16958/08 e 17086/08 e sono completati dagli elementi esposti in appresso.

**1) Settori industriali non esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**

La percentuale di quote da mettere all'asta da raggiungere nel 2020 è fissata al 70%, per raggiungere il 100% nel 2027, tenendo conto che il livello iniziale nel 2013 è fissato al 20%.

**2) Settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**

Un settore o sottosettore è considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, risultanti dall'applicazione della direttiva porta ad un aumento dei costi di produzione superiore al 5% del suo valore aggiunto lordo e se il valore complessivo delle sue esportazioni e importazioni diviso per il valore complessivo del suo volume d'affari e delle sue importazioni supera il 10%.



A titolo di deroga, un settore o sottosettore è parimenti considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, risultanti dall'applicazione della direttiva porta ad un aumento dei costi di produzione superiore al 30% del suo valore aggiunto lordo o se il valore complessivo delle sue esportazioni e importazioni diviso per il valore complessivo del suo volume d'affari e delle sue importazioni supera il 30%.

Il metodo di valutazione dell'esposizione a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si fonderà su un livello di disaggregazione dei settori o sottosectori corrispondente, come punto di partenza, a un livello 3 (codice NACE-3) o, se del caso e allorché sono disponibili i dati pertinenti, a un livello 4 (codice NACE-4).

Agli impianti nei settori o sottosectori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio verrà assegnato il 100% delle quote gratuite a concorrenza del parametro di riferimento della migliore tecnologia disponibile.

La Commissione analizzerà le conseguenze, per la distribuzione del quantitativo di quote da mettere all'asta tra Stati membri, della concessione di quote gratuite aggiuntive ai settori industriali esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Si rammenta che la decisione in merito alla concessione di tali quote si baserà su una proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio attesa per giugno 2010, tenuto conto dell'esito del negoziato internazionale. Essa proporrà, se del caso, le misure appropriate tenendo conto in particolare degli eventuali effetti redistributivi.

3) **Eventuali deroghe all'introduzione di una percentuale di quote da mettere all'asta pari al 100% nel 2013 nel settore dell'energia elettrica**

Nel quadro delle deroghe, definite all'articolo 10 quater della direttiva, la percentuale di quote da mettere all'asta nel 2013 sarà al minimo pari al 30% e sarà progressivamente aumentata per giungere al 100% al più tardi nel 2020. È prevista una clausola di revisione a tempo due anni prima del termine di ciascuna deroga.

#### 4) Ripartizione delle quote<sup>1</sup>

Il quantitativo totale di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta tra il 2013 e il 2020 è così costituito:

- l'88% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate, nell'ambito del sistema comunitario per il 2005, dello Stato membro interessato;
- il 10% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri ai fini della solidarietà e della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo il quantitativo di quote messe all'asta da tali Stati membri a norma del trattino precedente, secondo le percentuali indicate nell'allegato II bis della proposta di direttiva ETS;
- il 2% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri che hanno conseguito nel 2005 una riduzione pari almeno al 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'anno di riferimento stabilito dal protocollo di Kyoto, secondo la seguente ripartizione:

<b>Stato membro</b>	<b>Ripartizione del 2%</b>
Bulgaria	15%
Repubblica ceca	4%
Estonia	6%
Ungheria	5%
Lettonia	4%
Lituania	7%
Polonia	27%
Romania	29%
Slovacchia	3%

---

<sup>1</sup> Cfr. anche punto 2, quarto capoverso.

5) **Correzione della traiettoria lineare per gli Stati membri autorizzati ad aumentare le loro emissioni (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)**

Gli Stati membri autorizzati ad aumentare le loro emissioni di gas a effetto serra nel periodo 2005-2020 non saranno assoggettati all'obbligo di limitare il quantitativo di emissioni nel 2013 a quello delle emissioni medie annuali relative al periodo 2008-2010.

Le emissioni di tali Stati membri saranno tuttavia inferiori o pari nel 2013 alla cifra che sarebbe raggiunta in tale anno se esse aumentassero in maniera lineare a partire dal 2009.

6) **Finanziamento delle tecnologie innovative per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e delle fonti energetiche rinnovabili**

Il volume delle quote disponibili per tali finanziamenti è pari a 300 milioni nel quadro di una distribuzione geografica equa dei progetti di dimostrazione.

Nessun progetto potrà ricevere mediante tale meccanismo un sostegno superiore al 15% del numero totale di quote disponibili a tale scopo.

7) **Meccanismi di sviluppo pulito e di attuazione congiunta (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)**

Il massimale dei crediti autorizzati per Stato membro è fissato al 3% delle emissioni verificate del 2005.

Tuttavia, gli Stati membri aventi un obiettivo di riduzione delle loro emissioni o di aumento pari al massimo al 5% a titolo della decisione relativa alla condivisione degli sforzi potranno utilizzare crediti addizionali a concorrenza dell'1% delle loro emissioni verificate del 2005 per progetti nei paesi meno sviluppati e nelle piccole isole in via di sviluppo, fatto salvo il rispetto di una delle tre condizioni seguenti:

- un costo globale superiore o uguale allo 0,70% del PIL secondo la valutazione d'impatto della Commissione

- un sovraccosto pari ad almeno lo 0,1% del PIL fra l'obiettivo di riduzione adottato effettivamente per lo Stato membro interessato e lo scenario basato sul rapporto costo-efficacia
- una percentuale relativa ai trasporti superiore al 50% nell'ambito del totale delle emissioni contemplate dalla decisione relativa alla condivisione degli sforzi
- un obiettivo in termini di energie rinnovabili superiore al 30%.

Gli Stati interessati sono l'Austria, la Finlandia, la Danimarca, l'Italia, la Spagna, il Belgio, il Lussemburgo, il Portogallo, l'Irlanda, la Slovenia, Cipro e la Svezia.

**8) Destinazione preventiva volontaria di parte dei proventi della vendita all'asta delle quote**

Il Consiglio europeo adotta la seguente dichiarazione:

"Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza vitale del conseguimento dell'obiettivo strategico di limitare al massimo a 2°C l'aumento della temperatura media mondiale rispetto ai livelli dell'era preindustriale. Sottolinea la necessità di un'azione decisiva e immediata per poter far fronte con efficacia alle sfide poste dai cambiamenti climatici. L'azione collettiva internazionale avrà un'importanza cruciale nel fornire una risposta efficace, efficiente ed equa, nella dimensione richiesta per far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici.

In tale contesto, l'accordo sul pacchetto energia-cambiamenti climatici rappresenta un contributo significativo per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta, rafforzando il ruolo guida dell'Europa nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il pacchetto energia-cambiamenti climatici dell'Unione europea contribuirà agli sforzi da essa compiuti per partecipare al finanziamento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, anche tramite il mercato del CO<sub>2</sub> nel quadro di un accordo internazionale più ampio.

Il Consiglio europeo rammenta che gli Stati membri determineranno, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali e di bilancio, l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE. Prende atto della loro disponibilità ad utilizzare almeno la metà di tale importo per azioni intese alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, per misure volte ad evitare la deforestazione, a sviluppare le energie rinnovabili, l'efficienza energetica come pure altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a bassa emissione di CO<sub>2</sub> sicura e sostenibile, anche mediante lo sviluppo di capacità, i trasferimenti di tecnologia, la ricerca e lo sviluppo.

Nel contesto di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che sarà concluso a Copenaghen nel 2009 e per coloro che lo desiderino, una parte di questo importo sarà utilizzata per consentire e finanziare azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nei paesi in via di sviluppo che ratificheranno tale accordo, in particolare nei paesi meno sviluppati. Ulteriori iniziative al riguardo dovranno essere adottate nel Consiglio europeo della primavera 2009."

**9) Relazione della Commissione sulla possibilità pratica di un'opzione concernente la messa all'asta**

La Commissione presenterà entro la metà del 2009 una relazione sulla possibilità pratica che uno Stato membro scelga di assegnare meno della percentuale massima di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7 (primo comma) e paragrafo 8 della direttiva ETS, nel rispetto dei principi fondamentali di tale direttiva.

**10) Altre questioni**

**– base di calcolo per la ripartizione dei diritti di emissione**

L'assegnazione per Stato membro sarà basata sul più elevato dei valori seguenti: l'anno 2005 o la media nel periodo 2005-2007.

**– autorizzazione a superare il tasso di riporto in caso di condizioni meteorologiche estreme (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)**

Gli Stati membri sono autorizzati a superare il loro massimale annuo di emissioni del 5% al massimo.

Tuttavia, nel 2013 e 2014, uno Stato membro potrà chiedere alla Commissione un innalzamento di tale tasso di riporto qualora sia colpito da condizioni meteorologiche estreme che comportino un aumento considerevole delle sue emissioni di gas ad effetto serra. La Commissione dovrà prendere la decisione relativa all'eventuale concessione di tale deroga in base agli elementi forniti dallo Stato membro.

**– utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti (direttiva ETS)**

All'articolo 11 bis, leggasi il paragrafo 8 della direttiva ETS come segue:

"A partire dal 1° gennaio 2013 possono essere applicate misure volte a limitare l'utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti.

Dette misure stabiliscono inoltre la data a partire dalla quale l'utilizzo dei crediti a norma dei paragrafi da 1 a 4 è conforme alle misure stesse. Tale data cade al più presto sei mesi dopo l'adozione delle misure o, al più tardi, tre anni dopo l'adozione delle stesse.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Ove uno Stato membro lo richieda, la Commissione valuta la possibilità di presentare al comitato un progetto delle misure da adottare."

### **– chiusura della centrale di Ignalina**

Conformemente al trattato di adesione della Lituania all'Unione europea, la centrale di Ignalina sarà chiusa alla fine del 2009. In caso di conferma del fatto che tale chiusura comporta un aumento molto notevole delle emissioni, la Lituania potrà beneficiare di diritti di emissione supplementari a titolo della riserva per i nuovi entranti. Tali diritti supplementari saranno pari alla differenza tra, da una parte, le emissioni verificate nel periodo 2013-2015 e, dall'altra, la somma delle quote assegnate a titolo gratuito agli impianti di produzione di energia elettrica di tale paese e di 3/8 (tre ottavi) dei diritti di messa all'asta in detto periodo. Saranno detratte le eventuali assegnazioni in eccesso rispetto alle emissioni verificate nel periodo 2008-2012.

La Commissione farà peraltro la seguente dichiarazione "La Commissione monitorerà la situazione in particolare alla luce dello stato di interconnessione nel mercato dell'energia nella regione del Baltico e riferirà entro il 2015".

La Lettonia, per via del livello significativo di importazione di energia elettrica proveniente dalla Lituania, potrà ugualmente beneficiare di diritti supplementari in debita proporzione.

### **– sicurezza energetica**

Nel quadro della valutazione dell'impatto dei negoziati in vista di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, la Commissione terrà conto dell'impatto delle rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio sulla sicurezza energetica degli Stati membri, in particolare nel caso in cui le connessioni elettriche con il resto dell'Unione europea siano insufficienti ed esistano connessioni elettriche con paesi terzi. La Commissione potrà prendere misure adeguate al riguardo.

## ALLEGATO II – Rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio - articolo 10 bis (direttiva ETS)

7. Fatto salvo l'articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 di detto articolo corrisponde all'80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno [di un quantitativo uguale] fino a giungere al 30% di quote assegnate a titolo gratuito nel 2020.
8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, quote a titolo gratuito pari al **100%** del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6.

È d'applicazione l'assegnazione delle quote di cui al primo comma, fatte salve le misure previste nell'articolo 10 ter.

9. Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa discussione in sede di Consiglio europeo, stabilisce i settori o sottosettori di cui al paragrafo 8 in base ai criteri di cui ai paragrafi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies.

Ogni anno la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, aggiungere all'elenco di cui al paragrafo 8 un settore o sottosettore qualora possa essere dimostrato, in una relazione analitica, che tale settore o sottosettore soddisfi i criteri in appresso, in seguito a una modifica che ha un impatto sostanziale sulle attività del settore.

Ai fini del presente articolo, la Commissione consulta gli Stati membri, i settori o sottosettori in questione e altre pertinenti parti interessate.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.



9 bis. Per determinare i settori o sottosectori di cui al paragrafo 8, la Commissione valuta, su scala comunitaria, in quale misura il settore o il sottosectore interessato, al pertinente livello, è in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'elettricità a seguito dell'attuazione della presente direttiva sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario. Tali valutazioni si baseranno su un prezzo medio del carbonio determinato secondo la valutazione d'impatto della Commissione e i dati degli ultimi tre anni relativi agli scambi, alla produzione e al valore aggiunto per ciascun settore o sottosectore, se disponibili.

9 ter. Un settore o sottosectore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

- a) la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, generati dall'attuazione della presente direttiva può comportare un notevole aumento dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno il **5%**;
- b) l'intensità degli scambi con paesi non appartenenti all'UE, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi non appartenenti all'UE e il valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d'affari annuo + importazioni totali), è superiore al **10%**.

In deroga al primo comma, un settore o sottosectore è altresì ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

- la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, generati dall'attuazione della presente direttiva può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno il **30%**; oppure
- l'intensità degli scambi con paesi non appartenenti all'UE, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi non appartenenti all'UE e il valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d'affari annuo + importazioni totali), è superiore al **30%**.

9 quater. L'elenco dei settori o sottosectori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio può essere integrato al termine di una valutazione qualitativa, tenuto conto, se i pertinenti dati sono disponibili, dei seguenti criteri:

- la misura in cui i singoli impianti del settore e/o sottosectore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di elettricità, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall'investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti;
- le caratteristiche del mercato (sia quelle attuali che quelle prospettate), anche nei casi in cui l'esposizione legata agli scambi o le percentuali d'aumento dei costi diretti e indiretti siano prossime alle soglie di cui al paragrafo 9 ter, secondo comma;
- i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni di investimento a lungo termine e/o di rilocalizzazione.

9 quinquies. L'elenco dei settori o sottosectori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è determinato tenuto conto, se i pertinenti dati sono disponibili, della misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione mondiale di prodotti in settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono fermamente impegnati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori interessati e entro gli stessi termini a un livello comparabile a quello dell'UE, nonché della misura in cui l'efficienza in termini di emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella dell'UE.

---

**ALLEGATO III – Proposta di clausola di revisione – impatto a livello di redistribuzione – rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - articolo 10, paragrafo 2 (direttiva ETS)**

Aggiunta del seguente paragrafo:

La Commissione valuterà al più tardi entro il 31 marzo 2011 se le decisioni sulla percentuale di quote che settori o sottosettori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 ter, compreso l'effetto della determinazione di parametri di riferimento ex ante ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 bis possono incidere in modo significativo sul quantitativo di quote messe all'asta dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) rispetto ad uno scenario di vendita all'asta integrale per tutti i settori nel 2020. Essa sottoporrà, ove opportuno, proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto dei relativi possibili effetti distributivi

## **ALLEGATO IV – Deroghe nel settore dell'energia - articolo 10 quater (direttiva ETS)**

Articolo 10 quater: Opzione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione della produzione di energia elettrica

1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per i quali il processo di investimento è stato concretamente avviato entro la stessa data per la produzione di energia elettrica, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - nel 2007 la rete elettrica nazionale non era collegata direttamente o indirettamente al sistema interconnesso gestito dall'Unione per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE);
  - o nel 2007 la rete elettrica nazionale era collegata direttamente o indirettamente alla rete gestita dall'Unione per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE) solo attraverso un'unica linea con una capacità inferiore a 400 MW;
  - o nel 2006 oltre il 30% dell'energia elettrica è stato prodotto a partire da un solo combustibile fossile e, nello stesso anno, il prodotto interno lordo pro capite ai prezzi di mercato non ha superato il 50% del prodotto interno lordo pro capite dell'Unione europea.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano nazionale che prevede investimenti per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie pulite, nonché la diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento per un importo per quanto possibile equivalente al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito a fronte degli investimenti previsti, tenendo conto al contempo della necessità di limitare il più possibile gli aumenti di prezzo direttamente correlati. Ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sugli investimenti nel potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie pulite. L'investimento realizzato dall'entrata in vigore della presente direttiva può essere conteggiato a tal fine.

2. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe altrimenti messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. Nel 2013 il totale delle quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio non supererà il **70%** del quantitativo medio annuale di emissioni verificate nel periodo 2005-2007 prodotte da tali impianti di produzione, corrispondente al consumo nazionale lordo finale in base alle emissioni verificate dello Stato membro interessato nel periodo 2005-2007 e in seguito diminuirà gradualmente fino ad arrivare alla sospensione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito nel **2020**. Per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario di scambio, le emissioni pertinenti sono calcolate utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell'ambito del sistema comunitario.

Lo Stato membro interessato può decidere che le quote assegnate ai sensi del presente articolo possano essere utilizzate dal gestore dell'impianto in questione solamente per la restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, in relazione alle emissioni dell'impianto nell'anno per cui le quote sono state assegnate.

3. Le quote assegnate ai gestori sono basate sulla quota assegnata sulla scorta delle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 ovvero, per gli impianti che utilizzano combustibili diversi, su un parametro di riferimento ex ante relativo all'efficienza basato sulla media ponderata dei livelli di emissione degli impianti di produzione di energia elettrica più efficienti in termini di riduzione dei gas a effetto serra inclusi nel sistema comunitario. La ponderazione può rispecchiare la quota dei diversi combustibili nella produzione di energia elettrica nello Stato membro interessato. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo [23, paragrafo 2], definisce orientamenti al fine di garantire che il metodo di assegnazione eviti indebite distorsioni della concorrenza e riduca al minimo gli impatti negativi sugli incentivi per ridurre le emissioni.
4. Gli Stati membri che applicano il presente articolo impongono agli impianti per la produzione di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di riferire ogni 12 mesi sulla realizzazione degli investimenti che figurano nel loro piano nazionale e presentano alla Commissione una relazione a tale riguardo che viene resa pubblica.

5. Gli Stati membri che intendono assegnare quote sulla base del presente articolo presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, una richiesta in cui figurano il metodo di assegnazione proposto e le singole quote. La richiesta deve contenere:
- a) la prova che lo Stato membro rientra in almeno una delle categorie di cui al paragrafo 1;
  - b) l'elenco degli impianti inclusi nella richiesta e il quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto ai sensi del paragrafo 3 e in conformità degli orientamenti della Commissione;
  - c) il piano nazionale di cui al paragrafo 1, secondo trattino;
  - d) disposizioni relative al controllo e all'esecuzione degli investimenti previsti nel piano nazionale;
  - e) informazioni che dimostrano che le quote non creano indebite distorsioni della concorrenza.
6. La Commissione valuta la richiesta tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 5 e può respingerla entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni pertinenti.
7. Due anni prima della fine del periodo durante il quale gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti in funzione prima del 31 dicembre 2008 per la produzione di energia elettrica, la Commissione valuta i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione nazionale. Se la Commissione ritiene che, su richiesta dello Stato membro interessato, vi sia la necessità di un'eventuale proroga di tale periodo, può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte appropriate, comprese le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte in caso di proroga di tale periodo.

## ALLEGATO V – Direttiva ETS

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10, paragrafo 3

Tra il 2013 e il 2016 gli Stati membri possono anche utilizzare i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote per sostenere la costruzione di centrali elettriche ad elevato rendimento, comprese centrali elettriche che utilizzano energie nuove pronte per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 (2007/74/CE)<sup>1</sup> gli Stati membri possono sostenere fino al 15% dei costi totali dell'investimento per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

---

<sup>1</sup> Decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*notificata come documento numero C(2006) 6817*).

## **ALLEGATO VI – Direttiva sulle fonti rinnovabili**

### Dichiarazione della Commissione in occasione dell'adozione della direttiva sulle fonti rinnovabili

"La Commissione riconosce che già nel 2005 alcuni Stati membri hanno conseguito una quota elevata di energie rinnovabili a livello nazionale. Nell'elaborare le relazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera d) e paragrafi 7 e 8, la Commissione, in sede di valutazione della base del miglior rapporto costi-benefici, terrà debito conto dei costi marginali indotti dall'aumento della quota di energie rinnovabili e includerà, ove opportuno, soluzioni adeguate anche per questi Stati membri in ogni proposta presentata in conformità del suddetto articolo della direttiva."

---